



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI CHIARA

Nella seduta del 25/07/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con il ricorso del 07.12.2016, la parte ricorrente espone quanto segue. In data 19.03.2013 stipulava con l'intermediario resistente un contratto di prestito personale; il 27.03.2014 estingueva anticipatamente il primo finanziamento contraendo un nuovo prestito. Entrambi i finanziamenti prevedevano un tasso di interesse moratorio pari al 18,00%. Evidenzia come la giurisprudenza di legittimità ritenga che, al fine di verificare il superamento del tasso soglia antiusura, sia necessario prendere in considerazione anche gli interessi moratori; l'ampia nozione utilizzata dal legislatore nel disciplinare l'usura indurrebbe infatti a ricomprendere nel TAEG ogni tipologia di costo connesso all'erogazione del credito, inclusi gli interessi moratori e le commissioni di estinzione anticipata. Tenendo conto di tali importi, i due prestiti a suo tempo contratti risulterebbero pertanto usurari sin dalla loro pattuizione; non sarebbe quindi tenuta al pagamento dei relativi interessi ed avrebbe anzi diritto alla restituzione degli interessi corrispettivi già versati. Ciò premesso, chiede di accertare l'usurarietà originaria di entrambi i finanziamenti e, per l'effetto, di condannare l'intermediario alla restituzione (anche in via di compensazione con il credito residuo



relativo al secondo prestito ancora in essere) di € 3.942,95 in relazione al primo finanziamento e di € 10.411,00 per il secondo finanziamento.

L'intermediario, con le controdeduzioni, preliminarmente eccepisce l'incompetenza territoriale del Collegio adito: rileva infatti che il ricorso è stato protocollato dalla Segreteria Tecnica in data 17.01.2017, cioè dopo l'istituzione di quattro nuovi Collegi Territoriali dell'ABF; in considerazione della residenza della ricorrente, la controversia in esame avrebbe dovuto rientrare nella competenza territoriale del Collegio di Bologna, in favore del quale chiede pertanto la *translatio iudicii*. Nel merito, afferma come la pretesa della parte ricorrente sia comunque infondata. Nel formulare le argomentazioni a sostegno delle proprie conclusioni, essa confonde in primo luogo i diversi parametri del TEG e del TAEG. Inoltre, per valutare il superamento del tasso soglia, ritiene doversi considerare anche gli interessi moratori pattuiti e la commissione di estinzione anticipata prevista dal contratto, tesi in contrasto con la normativa vigente e con orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia di usura; in particolare, tali costi non riguarderebbero lo svolgimento fisiologico del rapporto di finanziamento, ma interverrebbero solo in fasi patologiche ed eventuali, quali l'inadempimento del debitore o l'estinzione anticipata del prestito; sottolinea, del resto, che la ricorrente ha versato regolarmente e senza ritardi le rate di ammortamento e non ha subito, dunque, l'applicazione degli interessi moratori previsti dal contratto. Precisa altresì che il TEG (correttamente calcolato) del primo finanziamento era pari al 12,23%, mentre il TEG del secondo prestito era del 12,91%, mentre i corrispondenti tassi soglia risultavano essere, rispettivamente, del 19,36% e del 18,98%, con la conseguenza che i prestiti oggetto di controversia non potevano considerarsi usurari risultando quindi inapplicabili le sanzioni penali e civilistiche previste per contrastare il fenomeno dell'usura. Ciò premesso, chiede, *"in via preliminare di rito: accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere nel merito del ricorso avversario, per i motivi di cui in narrativa, ed ordinare la trasmissione del presente giudizio al Collegio di Bologna dell'Arbitro Bancario Finanziario, competente territorialmente per l'esame nel merito del ricorso. Nel merito, accertare e dichiarare la infondatezza delle domande avversarie e, per l'effetto, respingere il ricorso"*.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato preliminarmente a pronunciarsi in ordine alla eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale sollevata dalla parte convenuta. L'eccezione è priva di fondamento posto che il ricorso è stato inviato tramite PEC il 07.12.2016, con contestuale protocollazione automatica da parte della Segreteria Tecnica, e cioè in una data che ancora segnava la competenza di questo Collegio; la data successiva cui fa erroneamente riferimento il convenuto (17.01.2017) riguarda invece la protocollazione della lettera accompagnatoria predisposta dalla Segreteria Tecnica per l'invio del ricorso all'intermediario.

Nel merito, la controversia attiene all'asserito superamento del tasso di usura derivante dalla sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori nonché della commissione di estinzione anticipata, come previsti nei due contratti di finanziamento



oggetto di esame. L'impostazione coltivata dalla parte ricorrente si fonda su di un errato presupposto conseguenza anche di una non corretta lettura della giurisprudenza civile. Come ha infatti sottolineato il Collegio di Coordinamento (decisione n. 2666/2014), la "sommatoria" del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, in vista del relativo confronto col "tasso soglia" individuato con riguardo al momento della stipulazione del mutuo, non trova alcun sostegno nella giurisprudenza. In proposito, la Suprema Corte si limita invero a sostenere che gli interessi moratori devono essere assoggettati al vaglio di usurarietà al pari di quelli corrispettivi, ma non afferma che vadano insieme cumulati al fine di verificare l'eventuale superamento del "tasso soglia" (Cass. 350/2013; nello stesso senso, di recente, Cass. ord. 5598/2017, secondo cui *"l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori"*, dal che consegue che *"ha errato <...> il Tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso"*; cfr. altresì Cass., 350/2003; quanto alla giurisprudenza di merito, si veda, tra gli altri, App. Roma 7 luglio 2016; Trib. Milano, 8 giugno 2017; Trib. Genova, 4 maggio 2017; Trib. Milano, 8 marzo 2016). Nel caso di specie, alla luce della prospettiva adottata dai giudici civili, il ricorso appare privo di fondamento in quanto il tasso degli interessi corrispettivi e quello degli interessi moratori, autonomamente considerati, si presentava inferiore al limite previsto in materia di usura al momento della conclusione dei due finanziamenti; con riguardo al tasso di mora, del resto, risultava inserita nelle condizioni generali di entrambi i contratti, approvate dalla cliente, una "clausola di salvaguardia" (a tenore della quale *"<...> se al momento della conclusione del contratto tale tasso fosse superiore a quello determinato ex art. 2 L. 108/96 e successive modifiche, il tasso effettivamente convenuto sarà quello corrispondente al tasso soglia così come determinato ai sensi di detta legge"*).

La domanda avanzata dalla parte ricorrente appare ancor più priva di pregio se si segue il diverso orientamento, cui questo Collegio ritiene di aderire, secondo cui la disciplina in materia di usura non trova applicazione con riferimento al tasso di mora.

In proposito, giova preliminarmente richiamare le *"Istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio ai sensi della legge sull'usura"* dettate dalla Banca d'Italia: espressamente esclusi, per quanto qui rileva, sono *"gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo"*. Tale modalità di calcolo è costantemente ripresa anche nei decreti ministeriali che, ai sensi dell'art. 4, 1° comma, l. 108 del 1996, periodicamente "rilevano" il TEGM, disponendone la pubblicazione in G.U. L'esclusione dal calcolo del TEGM degli interessi moratori trova fondamento, come si legge nei *"Chiarimenti in applicazione della legge antiusura"* diffusi dalla Banca d'Italia il 3 luglio 2013, nella circostanza che *"non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente"*. Nel medesimo testo viene altresì rilevato che la loro eventuale inclusione avrebbe conseguenze giuridicamente ed economicamente perverse, risolvendosi in un vero e proprio pregiudizio a carico dei clienti delle banche e degli intermediari abilitati: posto che il tasso degli interessi moratori è naturalmente maggiore di quello degli interessi corrispettivi,



si verificherebbe infatti un aumento del TEGM con conseguente innalzamento del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ai sensi dell'art. 644, 3° comma, c.p., e dell'art. 2, 4° comma, della legge n. 108 del 1996. L'estraneità degli interessi moratori dall'insieme delle voci del costo del credito che confluiscono nella determinazione dei "tassi soglia" non può non riflettersi, sul versante civilistico, sull'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi di mora. Come sottolineato dal Collegio di Coordinamento, vi deve essere una perfetta simmetria tra le voci di costo del singolo credito sottoposte al vaglio di usurarietà e quelle rilevate ai fini della determinazione del tasso soglia: come risulterebbe infatti scorretto confrontare gli interessi corrispettivi pattuiti in relazione ad una specifica operazione di credito con i "tassi soglia" relativi ad una diversa tipologia di operazione creditizia, altrettanto scorretto sarebbe calcolare nel costo del credito ai fini della relativa valutazione in chiave di usurarietà i tassi moratori che non sono presi in considerazione per la determinazione dei "tassi soglia" (decisioni n. 3412/2014; n. 3955/2014; n. 1875/2014). A seguito delle citate tre pronunce del Collegio di Coordinamento, si è consolidato nell'ABF l'indirizzo secondo cui la disciplina in materia di usura non trova applicazione con riferimento al tasso di mora, soluzione che ha trovato accoglimento anche da parte di alcuni giudici di merito, sulla base della considerazione che i concetti di "corrispettivo" e di "remunerazioni" impiegati dall'art. 644 del c.p. evocano un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni non riguardante gli interessi di mora, che invece assolvono alla diversa funzione di "liquidazione preventiva e forfettaria del danno da inadempimento" (così, Trib. Treviso, 12 novembre 2015; si veda altresì Trib. Modena, 7 settembre 2016, secondo cui il riferimento agli interessi "convenuti a qualunque titolo" contenuto all'art. 1, D.L. 394/2000 - convertito con modificazioni dalla L. 24/2001 - non modifica la struttura normativa dell'art. 644 c.p. "equiparando gli oneri da inadempimento <...> a remunerazioni e prestazioni corrispettive dell'erogazione del credito", con la conseguenza che la formula deve essere riferita ai soli interessi corrispettivi; nello stesso senso, Trib. Udine, 1° febbraio 2016).

Escluso che gli interessi di mora siano soggetti alla normativa antiusura e, quindi, respinte, anche in tale ottica, le pretese di parte ricorrente, si rileva come neppure sotto un altro profilo la posizione della cliente merita di essere tutelata. Posto che la funzione svolta dagli interessi moratori viene assimilata dagli interpreti a quella propria della clausola penale, si ritiene applicabile la medesima disciplina nel caso si rilevi una eccessiva sproporzione tra questi e gli interessi corrispettivi, come ha altresì chiarito il Collegio di Coordinamento nelle decisioni sopra citate; in particolare, essendo la ricorrente qualificabile come consumatore, occorrerebbe rifarsi alle regole di cui agli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo, con conseguente nullità delle clausole negoziali relative ai tassi di mora. Dagli elementi desumibili dalla documentazione in atti emerge peraltro che in entrambi i contratti era stata rispettata la proporzione tra interessi moratori ed interessi corrispettivi (di fatto, non erano neppure maturati interessi di mora poiché entrambi i prestiti risultavano in regolare ammortamento).

Parte ricorrente, nel lamentare il carattere usurario dei contratti di finanziamento stipulati con l'intermediario resistente, include nel costo connesso all'erogazione dei due crediti anche le commissioni di estinzione anticipata. Con riguardo alla rilevanza o meno sul piano dell'usura della commissione di estinzione anticipata, ancora una volta le opinioni



espresse dai giudici civili divergono. Si afferma, ad esempio, che dovendo considerarsi ai fini dell'usura le commissioni e le remunerazioni promesse *“a prescindere dal loro pagamento”*, vanno ricompresi nel TEG anche i costi eventuali, inclusa la commissione di estinzione anticipata che, già per il fatto di essere stata pattuita, *“dovrà essere computata allo scopo di verificare il superamento del tasso soglia”* (Trib. Ascoli Piceno, ord. 13 ottobre 2015). In senso opposto si sostiene la *“irrelevanza ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura dei c.d. scenari probabilistici”*, escludendo che possano avere rilievo i costi legati all'estinzione anticipata del finanziamento in quanto solo potenziali (Trib. Treviso, 14 aprile 2016; in senso analogo, Trib. Torino, ord. 17 marzo 2016, secondo cui la commissione di estinzione anticipata non deve essere considerata ai fini del calcolo del TEG). Tale soluzione negativa è condivisa anche dall'ABF, per il quale, così come non concorrono alla formazione del TEG gli interessi di mora (in quanto costi meramente eventuali che non conseguono automaticamente alla stipula di un finanziamento), parimenti non rilevano in sede di determinazione del TEG le spese previste contrattualmente per il caso di estinzione anticipata del finanziamento, *“stante proprio l'eventualità della corresponsione che le caratterizza”*, come anche chiaramente si evince dalle soprarichiamate istruzioni della Banca d'Italia che escludono dal calcolo del TEGM gli interessi di mora e *“le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto”* (Collegio di Roma, decisione 7086/2015), tesi che anche questo Collegio ritiene di accogliere.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA